



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

- FNS CISL VV.F.
- UIL PA VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- CONAPO
- CONFSAL VV.F.
- USB VV.F.

Oggetto: Tavolo Tecnico ai sensi dell'articolo 29 del D.P.R. 7.05.2008 – Convocazione riunioni.

In riferimento al Tavolo Tecnico di cui al D.M. del 19.10.2016, si comunica che lo stesso è convocato presso la Direzione Centrale per la Formazione, Piazza Scilla 2 Roma, per le seguenti riunioni:

- **14 novembre 2019** dalle ore 10.00 alle ore 18:00, con ordine del giorno:
discussione “Decreto Albo dei Formatori”. A tal fine, si trasmette, in allegato alla presente, la bozze del decreto;
- **28 novembre 2019** dalle ore 10.00 alle ore 18:00, con ordine del giorno:
discussione “Circolare SAPR”, la cui bozza è stata già inviata a codeste OO.SS. con nota DCF prot. n. 29807 dell’11/09/2019.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi
Doc. firmato ai sensi D.Lgs 82/2005



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

VISTO il D. Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni, recante "Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252".

VISTO il D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229".

VISTO il D.P.R. 7 maggio 2008 e successive modificazioni, con il quale è stato recepito l'accordo sindacale per il personale non dirigente e non direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quadriennio normativo 2006 – 2009.

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 e successive modificazioni, recante "Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

VISTO il Decreto n. 209 del 09 luglio 2019 con il quale il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha istituito uno specifico gruppo di lavoro incaricato di redigere delle linee guida di carattere generale per l'istituzione degli albi dei Formatori.

CONSIDERATO che il D.P.R. 7 maggio 2008 ha indicato, all'art. 28, le linee d'indirizzo per l'espletamento dell'attività di formazione e di aggiornamento professionale.

CONSIDERATO che l'art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per la programmazione didattica composto da rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali rappresentative, allo scopo di elaborare un progetto generale della formazione.

CONSIDERATO che il comma 3 del su menzionato art. 29 prevede che il Tavolo tecnico determini i criteri per la realizzazione di appositi albi di Formatori suddivisi per le aree tematiche-disciplinari ai fini dell'applicazione dei programmi formativi sul territorio nazionale.

CONSIDERATE le circolari che disciplinano il sistema di formazione del personale del C.N.VV.F., di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, nonché gli atti emanati dalla Direzione Centrale per la Formazione, che definiscono i criteri di selezione e i percorsi formativi per il rilascio dell'abilitazione di "Formatore".

CONSIDERATA la circolare DCFORM n. 37654 del 2015 che regola le attività di mantenimento e re-training, per le diverse aree tematiche-disciplinari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

CONSIDERATA la nota DCRISUM n. 8741 del 16 febbraio 2016 con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane fornisce chiarimenti in merito alle modalità di espletamento delle mansioni di Istruttore da parte del personale con qualifica di Ispettore.

DECRETA

Articolo 1

Finalità

1. E' istituito l'Albo dei Formatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. Il presente Decreto stabilisce le linee guida per le modalità di ingresso nell'Albo dei Formatori e per quelle di mantenimento, di sospensione ovvero di revoca della abilitazione di Formatore.

Articolo 2

Articolazione dell'Albo dei Formatori

1. L'Albo dei Formatori è articolato nelle aree tematiche-disciplinari così denominate:
 - a) Aeroportuale;
 - b) Autoprotezione in ambiente acquatico (A.T.P.);
 - c) Cinofilo;
 - d) Direttore Operazioni Spegnimento (D.O.S.);
 - e) Elisoccorritore;
 - f) Formazione Ginnica;
 - g) Formazione Professionale;
 - h) Moto d'acqua (PWC);
 - i) Nucleare Biologico Chimico Radiologico (N.B.C.R.);
 - j) Nuoto e salvamento V.F.;
 - k) Patenti nautiche;
 - l) Patenti terrestri;
 - m) Pilota;
 - n) Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (S.A.P.R.);
 - o) Soccorso Acquatico (S.A.);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- p) Soccorso Fluviale Alluvionale (S.F.A.);
 - q) Sommozzatore;
 - r) Specialista di elicottero;
 - s) Specialista Nautico e di Antincendio Navale;
 - t) Tecniche di Primo Soccorso Sanitario (T.P.S.S.);
 - u) Tecniche Speleo Alpino Fluviali (S.A.F.);
 - v) Topografia Applicata al Soccorso (T.A.S.);
 - w) Urban Search and Rescue-Medium (USAR-M).
2. Le aree tematiche-disciplinari di cui al comma 1 comprendono le eventuali estensioni come previste e regolamentate dalle circolari che disciplinano il sistema di formazione del personale del C.N.VV.F..
 3. Le aree tematiche-disciplinari potranno essere integrate con appositi decreti del Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 3

Struttura dell'Albo dei Formatori

1. L'Albo è strutturato in aree tematiche-disciplinari, come definite all'art. 2.
2. Per ogni Formatore dovranno essere indicati: nome e cognome, codice fiscale, qualifica, sede di servizio, data di iscrizione nell'Albo, stato di abilitazione, eventuali estensioni possedute, eventuale livello, eventuali ulteriori annotazioni.

Articolo 4

Iscrizione nell'Albo dei Formatori

1. L'iscrizione nell'Albo dei Formatori è riservata al personale di ruolo appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni operative, ed è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di istruzione, in conformità alle abilitazioni specificate nella relativa area tematico-disciplinare.
2. E' iscritto di diritto nell'Albo dei Formatori, in qualità di "abilitato", il personale che supera l'apposito corso di formazione. L'iscrizione è a cura dell'Ufficio di Pianificazione Controllo e Sviluppo della Direzione Centrale per la Formazione (DCF).
3. Il corso di formazione di cui al comma 2 è regolamentato, per ciascuna area tematico-disciplinare, dalle circolari di settore di cui all'allegato 1 del presente decreto ovvero dalle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

eventuali ulteriori circolari emanate dalla DCF, a seguito dell'introduzione di nuove aree tematiche-disciplinari o dell'aggiornamento delle stesse.

4. Le circolari di cui al comma 3 stabiliscono altresì le eventuali specifiche modalità di impiego del personale Formatore “abilitato”.

Articolo 5

Stato dell'abilitazione

1. Gli stati dell'abilitazione previsti nell'Albo sono i seguenti:
 - a) Abilitato
 - b) Abilitato con limitazioni
 - c) Sospeso
2. Per “abilitato” si intende il personale che, avendo superato il corso di formazione, è iscritto nell'Albo nella relativa area tematico-disciplinare.
3. Per “abilitato con limitazioni” si intende il personale abilitato che, per un determinato periodo di tempo, può esercitare solo particolari attività di formazione. Rientra nella fattispecie, a titolo esemplificativo, il personale Formatore con cause di accertata parziale inidoneità al servizio operativo.
4. Per “sospeso” si intende il personale che versa nella condizione di cui all'art. 9 del presente decreto.
5. L'annotazione e l'aggiornamento dello Stato dell'abilitazione è a cura dell'Ufficio di Pianificazione Controllo e Sviluppo della Direzione Centrale per la Formazione (DCF).

Articolo 6

Estensione dell'abilitazione di Formatore

1. Per alcune aree tematiche-disciplinari sono annotate nell'Albo eventuali estensioni dell'abilitazione conseguite dal personale iscritto, mediante percorsi stabiliti dalle circolari di settore di cui all'Art.4, comma 3.
2. Per ciascuna estensione posseduta è indicato, in conformità all'art. 5, il relativo “stato dell'abilitazione”



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Articolo 7

Livello

Per alcune aree tematiche-disciplinari è annotato nell'Albo il livello di "Formatore esperto", eventualmente conseguito dal personale iscritto, mediante percorsi stabiliti dalle circolari di settore di cui all'Art. 4, comma 3.

Articolo 8

Mantenimento dell'abilitazione di Formatore

1. Ove non diversamente regolamentato dalle circolari di settore di cui all'Art. 4, comma 3, il Formatore deve mantenere la propria abilitazione mediante lo svolgimento dell'attività didattica nell'area tematico-disciplinare di competenza e per ogni estensione posseduta, per almeno 36 ore ogni due anni, da svolgersi nell'ambito del medesimo corso.
2. Ai fini del mantenimento dell'abilitazione le partecipazioni a corsi in qualità di Formatore saranno registrate sull'applicativo di Gestione Informatizzata della Formazione (GIF), monitorate dall'Ufficio Pianificazione Controllo e Sviluppo della DCF e consultabili dagli utenti dell'Albo.
3. Costituisce, inoltre, condizione necessaria per il mantenimento dell'abilitazione di Formatore la partecipazione a sessioni di aggiornamento, programmate dalla DCF in occasione della revisione dei pacchetti didattici.

Articolo 9

Sospensione dell'abilitazione di Formatore

1. Il mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento previsto nell'art. 8 comporta la sospensione del Formatore dall'attività formativa per il periodo di un anno.
2. Costituisce inoltre motivo di sospensione dell'abilitazione di Formatore la mancata partecipazione, a seguito di convocazione per esigenze formative della Direzione Centrale per la Formazione ovvero della Direzione Regionale, da parte del formatore, senza giustificato motivo, per più di due volte.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

3. Di tale sospensione la DCF informa l'interessato, il Comando di appartenenza e la Direzione Regionale, specificando le modalità ed i tempi del reintegro. L'avviso di sospensione è notificato all'interessato a cura della sede di appartenenza.
4. La sospensione è annotata nello "stato di abilitazione" dell'Albo.

Articolo 10

Percorso di reintegro

1. Entro il termine di un anno dalla notifica dell'avviso di sospensione il Formatore sospeso deve avviare il percorso di reintegro. Di tale avvio deve essere data comunicazione all'Ufficio Pianificazione Controllo e Sviluppo della DCF, a cura della sede di appartenenza dell'interessato.
2. Ove non diversamente regolamentato dalle circolari di settore di cui all'Art. 4, comma 3 è cura della DCF specificare, nell'avviso di cui all'art. 9, comma 3, le modalità e le tempistiche di realizzazione del percorso di reintegro nell'area tematico-disciplinare di appartenenza, e nella relativa estensione. Tale termine deve tenere conto della programmazione didattica.

Articolo 11

Revoca dell'abilitazione di Formatore

1. L'inosservanza del disposto di cui all'art. 10 determina la revoca dell'abilitazione o della eventuale estensione. In tal caso il posto reso vacante nell'organico dei Formatori del rispettivo Comando o Direzione Regionale non può essere occupato per i due anni successivi.
2. Sono altresì motivi di revoca dell'abilitazione:
 - a) Accertata permanente inidoneità al servizio operativo;
 - b) Passaggio ad una qualifica per la quale non è prevista la mansione di Formatore, salvo quanto indicato dalla nota DCRISUM n. 8741 del 16.02.2016;
 - c) Gravi casi di accertate inadempienze comportamentali.
3. La revoca è disposta con provvedimento del Direttore Centrale per la Formazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Articolo 12

Pubblicazione

L'Albo è pubblicato, e aggiornato con periodicità annuale, dall'Ufficio di Pianificazione Controllo e Sviluppo della Direzione Centrale per la Formazione sulla intranet dipartimentale, nella sezione "Formazione", nonché reso disponibile sull'applicativo di Gestione Informatizzata della Formazione (G.I.F.).

Articolo 13

Norme transitorie e finali

1. La denominazione di "istruttore" del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è sostituita con quella di "Formatore" e ad essa equiparata.
2. Il personale già abilitato dalla Direzione Centrale per la Formazione in qualità di "istruttore" o "formatore" è iscritto d'ufficio nell'Albo dei Formatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con le abilitazioni, lo stato, le eventuali estensioni e il livello posseduti alla data di emanazione del presente decreto.
3. In casi di necessità, valutati e debitamente motivati dalla DCF, resta salva la possibilità di avvalersi, anche in osservanza di Convenzioni stipulate dal Corpo, di Formatori non appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.lgs 82/2005 art. 21